

N.132/SP Rep. del 15.12.2015

**REPUBBLICA ITALIANA**

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE**

**Concessione amministrativa d'uso**


**OGGETTO: Concessione locali siti in via Don Luigi Sturzo n. 8 in  
comune di Pordenone.**

Il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre dell'anno 2015 sono convenuti  
presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone in Largo San  
Giorgio n.12:

- Maria Linda FANTETTI, nata a Pescara il 17.09.1965, che interviene nel  
presente atto nella veste di Dirigente del Settore Edilizia – Appalti della  
**PROVINCIA di PORDENONE ( C.F.00137050936)** con sede in Pordenone,  
Largo S. Giorgio 12, la quale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,  
agisce in nome, per conto ed interesse della Provincia medesima;

- Mauro CONTI, nato a Cagliari il 16.10.1947, che interviene nel presente  
atto nella veste di Presidente dell'**ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTELA  
SALUTE MENTALE A.I.T.Sa.M. ONLUS – Sede di Pordenone (C.F.  
01053990932)** con sede in Pordenone, Via De Paoli 19, il quale ai sensi delle  
vigenti disposizioni di legge, agisce in nome, per conto ed interesse  
dell'Associazione medesima;

- Federica ZANETTE, nata a Pordenone il 30.01.1982 che interviene nel  
presente atto nella veste di Presidente dell'**ASSOCIAZIONE  
"COMPAGNIA DEGLI ASINELLI"** (C.F. 91083690932) con sede in  
Pordenone, Via Segaluzza 8, la quale ai sensi delle vigenti disposizioni di  
legge, agisce in nome, per conto ed interesse dell'Associazione medesima;



Mauro Conti

**PREMESSO CHE**

- l'Amministrazione Provinciale di Pordenone è proprietaria dell'immobile sito al primo piano del Condominio Olympia in Pordenone, via Don Luigi Sturzo n. 8, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pordenone al Fg. 20 part. 348 sub. 5, 6 e 7.


- con concessione – contratto n. 114/SP del 21.01.2015, la Provincia ha concesso all'Associazione "COMPAGNIA DEGLI ASINELLI" l'utilizzo dei locali del citato immobile provinciale, contraddistinti con i n. 1, 2 e 3 della planimetria alla stessa allegata, per localizzarvi la propria sede operativa;

- la durata della predetta concessione è stata prevista dall'art. 3 sino al 16.08.2017;

- durante la validità della predetta concessione, la stessa Associazione concessionaria e l'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale A.I.T.Sa.M. – Sede di Pordenone hanno manifestato l'esigenza di poter condividere i medesimi spazi a suo tempo concessi in uso alla prima per lo svolgimento della attività di rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.R. 296/2005 "*Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato*", applicato in via analogica anche agli immobili degli enti pubblici territoriali in mancanza di specifica normativa in materia;

**DATO ATTO CHE** l'Associazione "Compagnia degli Asinelli" è iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Friuli Venezia Giulia (n. 11 del 13/08/2014) e all'Albo delle Associazioni di volontariato della Provincia di Pordenone (n. 427 del 26/02/2014) e può farsi rientrare nella tipologia dei soggetti indicati dal D.P.R. 296/2005 quali



beneficiari di un canone di concessione agevolato;

**CHE** anche l'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia al n. 101 e, svolgendo volontariato di solidarietà sociale per le famiglie che affrontano le difficoltà di persone affette da disagio mentale, può farsi rientrare nella tipologia dei soggetti indicati dal D.P.R. 296/2005 quali beneficiari di un canone di concessione agevolato;


**CONSIDERATO CHE** lo schema del presente provvedimento concessorio è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2860 del 03.12.2015, esecutiva a termini di legge;

Tutto ciò premesso e tra le parti interessate, di seguito indicate anche come "Provincia" ed "Associazioni concessionarie"

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1** - La concessione - contratto n. 114/SP del 21.01.2015 stipulata tra la Provincia di Pordenone e l'Associazione "Compagnia degli Asinelli" s'intende risolta per mutuo consenso delle parti dal 01.01.2016 e, dalla medesima data, sostituita integralmente dal presente atto.

**ART. 2** - L'Amministrazione Provinciale di Pordenone concede in uso all'Associazione "COMPAGNIA DEGLI ASINELLI" ed all'ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTELA SALUTE MENTALE A.I.T.Sa.M. i locali evidenziati con i numeri 1, 2 e 3 nella planimetria allegata (pari a mq. 37,25 di superficie utile ad uso esclusivo e mq. 44,87 di superficie accessoria ad uso comune), all'interno dell'immobile di sua proprietà sito al primo piano del Condominio Olympia in Pordenone, via Don Luigi Sturzo n. 8, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pordenone al Fg. 20 part. 348 sub. 5, 6 e 7.



I locali concessi in uso con il presente atto devono essere destinati per tutta la durata del presente atto esclusivamente a sede operativa delle Associazioni.

E' fatto divieto alle Associazioni concessionarie di mutare, anche parzialmente o temporaneamente, la destinazione d'uso dei locali concessi o di subconcedere gli stessi a terzi per qualsiasi motivo, anche parzialmente o temporaneamente

**ART. 3** – Al fine di collaborare con la Provincia nel perseguimento degli scopi istituzionali di promozione sociale, ciascuna delle Associazioni concessionarie si rende disponibile a comunicare alla Provincia con un preavviso di almeno 30 giorni le attività aventi rilevanza esterna di cui è promotrice. La Provincia si riserva di valutare a quali iniziative apporre il proprio logo e la dicitura “Provincia di Pordenone”.


**ART. 4** - La presente concessione decorre dal 01.01.2016, ha durata sino al 16.08.2017 e non sarà tacitamente rinnovabile.

E' data facoltà a ciascuna delle Associazioni concessionarie di rinunciare alla concessione prima della scadenza, con preavviso scritto di almeno sei mesi.

La rinuncia comunicata da una sola delle Associazioni concessionarie determina la prosecuzione del rapporto concessorio con l'altra Associazione secondo i termini e le clausole di cui al presente atto.

La Provincia, o i suoi aventi causa, si riserva la facoltà di revocare la concessione richiedendo con anticipo di 90 giorni la restituzione anticipata dei locali qualora la disponibilità degli stessi dovesse rendersi necessaria per l'assolvimento delle finalità istituzionali della Provincia o per ogni diversa destinazione del bene.

**ART. 5** – Il canone di concessione, comprensivo delle spese di gestione dei



M. Jovetti


locali concessi in uso e degli spazi comuni sostenute dalla Provincia (impianti di climatizzazione invernale ed estiva, impianto elevatore, riscaldamento, energia elettrica, acqua, pulizia parti comuni, spese condominiali, smaltimento rifiuti, interventi di ordinaria manutenzione programmata) viene stabilito nell'importo annuo forfettario di euro 719,00 (settecentodiciannove/00). Il versamento di ciascuna annualità dovrà essere effettuato per l'intero da parte dell'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento; la stessa Associazione provvederà al recupero della quota di annualità a carico dell'Associazione "Compagnia degli Asinelli" secondo termini e modalità tra le stesse definiti.

Il canone di concessione verrà adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per Famiglie di Operai ed Impiegati.

**ART. 6** – Le Associazioni concessionarie si fanno carico degli interventi di ordinaria manutenzione dei locali concessi in uso esclusivo, mentre la Provincia si impegna a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa di sicurezza dei locali concessi in uso.

Qualora l'intervento di manutenzione straordinaria lo richieda, l'immobile concesso o parte dello stesso potranno essere sottratti all'utilizzo delle Associazioni per il tempo strettamente necessario alla sua ultimazione, senza che ciò dia diritto ad alcuna pretesa da parte delle Associazioni stesse.

**ART. 7** - Per quanto attiene gli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro viene stabilito che la gestione delle emergenze avverrà sulla base di un

  
Tutela

Piano di Emergenza e la gestione della sicurezza all'interno dell'edificio sarà effettuata sulla base di un regolamento interno che ne disciplina l'uso.

Entrambi gli adempimenti saranno predisposti dalla Provincia entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

I gestori l'attività (Provincia e Soggetti concessionari) sono tenuti al rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro.


**ART. 8** - Le Associazioni concessionarie assumono in proprio ogni forma di responsabilità derivante dall'uso dei locali in concessione, tenendo indenne la Provincia da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni diretti o indiretti a persone e/o cose in forza del suo utilizzo.

**ART. 9** - Le Associazioni concessionarie esercitano la vigilanza e custodia dei locali concessi osservando la diligenza del buon padre di famiglia (a titolo esemplificativo e non esaustivo, verificando, una volta accertata la non presenza di persone nell'immobile, che luci e finestre anche delle parti comuni siano chiuse e chiudendo a chiave la porta di ingresso).

**ART. 10** - L'inadempimento da parte di ciascuna delle Associazioni degli obblighi assunti con il presente atto determina la decadenza della concessione, qualora la stessa non provveda entro il termine fissato da apposita diffida ad adempiere trasmessa dalla Provincia.

La decadenza della concessione non dà diritto alle Associazioni ad alcun indennizzo.

**ART. 11** - Alla cessazione della concessione per scadenza del termine, per decadenza o revoca, le Associazioni concessionarie si obbligano a riconsegnare i locali concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano all'atto della sottoscrizione del presente atto, fatta eccezione per la normale



Handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Pucillo'.

vetustà, libero da cose o persone. Al termine della concessione le Associazioni potranno rimuovere eventuali addizioni o migliorie eseguite solo nel caso in cui ciò possa avvenire senza arrecare alcun danno all'immobile. In caso contrario le stesse verranno trattenute ed acquisite dalla Provincia senza alcun obbligo di corresponsione di indennizzi o rimborsi spese.

**ART. 12** - Tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto saranno attribuite alla competenza del Foro di Pordenone.


**ART. 13** - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico delle Associazioni concessionarie.

**ART. 13** - Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. 131/1986. Le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Letto e sottoscritto


Per l'Amministrazione Provinciale di Pordenone

Maria Linda Fantetti




Per l'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale A.I.T.Sa.M. ONLUS - Sede di Pordenone

Mauro Conti




Per l'Associazione "Compagnia degli Asinelli"

Federica Zanette




**Allegato 1)**

Locali concessi in uso ad  
"Associazione Compagnia degli Asirelli"  
ed  
"Associazione Italiana Tutela Salute Mentale  
A.I.T.Sc.M. Onlus"



spazi comuni



Nota: disegno non in scala

*Zanetti*  
*Dei*

Comune di PORDENONE  
Immobile di via Sturzo n. 8  
piano primo